

28/04/2006 12:18

0039 6 5903265



*Al Capo di Gabinetto  
del Ministro dell'Ambiente  
edella Tutela del Territorio*

GAS | 2006 | 3471 | BOG

28/07/2006

**UNIONCAMERE**  
Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Tripoli  
P.zza Gallustio, 21  
00187 ROMA

e, p.c.

**CONFINDUSTRIA**  
Ing. Giancarlo Coocia  
Viale Dell' Astronomia, 30  
0144 Roma

**CNA**  
Dr. Tommaso Campanile  
Via Guattani 13  
00161 Roma

**FEDERAMBIENTE**  
Dr Guido Berro  
Via Cavour 179/A  
00184 Roma

**CONFARTIGIANATO**  
Dr Giordano Russomanno  
Via S. Giovanni In Laterano, 152  
00184 Roma

**CLAAI**  
Dr. Paolo Sebaute  
Corso Vittorio Emanuele, 154  
00186 Roma

**CASA**  
Dr. Melita  
Via Flaminio Pohzo, 2  
00153 Roma

**CONFAGRICOLTURA**  
Dr. Marco Taddei  
Corso Vittorio Emanuele, 101  
00186 Roma

**CONFAPI**  
Dr Walter Regis,  
Via Colonna Antonina, 52

28/04/2006

12:18

0039 6 5903265

00186 Roma

**CONF COMMERCI**  
 Dr Pierpaolo Masciocchi  
 P.zza G. Belli, 2  
 00153 Roma

**CONFESERCENTI**  
 Dr Gaetano Pergamo  
 Via Nazionale, 60  
 00184 Roma

**CONF SERVIZI**  
 Dr Giuseppe Sverzellati  
 Via Calour, 179a  
 00184 Roma

**LEGA DELLE COOPERATIVE**  
 Dr Angelo Algieri  
 Via Gunniani, 9  
 00161 Roma

**CONF COOPERATIVE**  
 Dr Mario Troisi  
 Borgo S. Spirito, 78  
 00193 Roma

Oggetto: Attività informativa di UNIONCAMERE in ordine alla comunicazione MUD.

Viene segnalato a questo Ministero che il sito ufficiale di Unioncamere continuerebbe ad ignorare le modifiche apportate dal D. Lgs 152/06, in GL dal 14 aprile, sui soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione MUD fin dall'ormai imminente scadenza del 30 aprile 2006, ed affermerebbe che nulla è cambiato rispetto all'anno precedente. Altre segnalazioni indicano che sezioni delle CdC preposte al ricevimento del MUD risponderebbero alle legittime richieste di informazioni degli operatori con indicazioni fuorvianti.

In relazione a quanto sopra e considerato il ruolo di servizio pubblico che le Camere svolgono in questo contesto, vi invitiamo a dare la più ampia informazione sulle novità apportate dalla nuova legge e ad evitare interpretazioni che non siano sostenute da precise indicazioni ministeriali. In particolare:

- 1) I produttori di rifiuti non pericolosi non sono più tenuti a comunicare i dati relativi a questa tipologia di rifiuti;
- 2) Per i produttori di rifiuti pericolosi è stato mantenuto l'obbligo di comunicare i dati relativi a tale attività con il MUD. Nell'adempiere a tale obbligo, i soggetti interessati non sono tenuti a dichiarare anche le quantità di rifiuti non pericolosi eventualmente prodotti. Infatti, l'articolo 189, comma 3, precisa che i rifiuti oggetto di

28/04/2006

12:18

0039 6 5903265

- comunicazione sono quelli oggetto delle attività obbligate (produzione di rifiuti pericolosi) e non l'insieme di tutti i rifiuti comunque prodotti;
- 3) Presentazione del MUD prima del 29 aprile (entrata in vigore del nuovo decreto): le comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 che abbiano omesso le indicazioni relative alla produzione di rifiuti non pericolosi sono pienamente valide, in quanto il dichiarante avrebbe potuto legittimamente integrarle nel periodo di validità delle nuove norme senza incorrere in sanzioni ove l'obbligo fosse stato mantenuto. Essendo l'obbligo venuto meno il 29 aprile, il dichiarante non ha necessità di effettuare nuove comunicazioni;
- 4) la norma che obbliga gli operatori che trasportano in canti proprio rifiuti pericolosi in quantità fino a 30 kg e rifiuti non pericolosi non sottende alcun nuovo obbligo per questi operatori di riportarne i dati sul MUD, in quanto la norma che individua i soggetti obbligati al MUD non è cambiata per quanto attiene al trasporto. Solo il trasporto svolto a titolo professionale continua ad essere soggetto a questi adempimenti. Il nuovo obbligo di iscrizione all'Albo per gli operatori in parola deriva da una specifica disposizione comunitaria che non riguarda registri e MUD.

Prof. Pablo Togni

